



Area 1 - Che cosa è la PA

Modulo 1.4 - L'articolazione territoriale dell'amministrazione pubblica

Lezione 1.4.2.– Gli enti locali: città metropolitane e province

Introduzione

In questo video affronteremo l'argomento delle città metropolitane e delle Province così come sono state ridefinite dalle ultime norme di legge.

In particolare parleremo di:

- organi, sistema elettorale e funzioni delle città metropolitane;
- organi e funzioni delle Province, trattando anche brevemente le Province nelle Regioni autonome e le Province montane;

Cominciamo....

Le città metropolitane nella legge 56/14

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "legge Delrio") ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni.

Le città metropolitane sostituiscono le Province in dieci aree urbane del paese e sono riconosciute come "enti territoriali di area vasta".

Sono città metropolitane: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma Capitale, Napoli, Bari, Reggio Calabria a cui si sono aggiunte, per decisione delle regioni autonome, Messina, Palermo, Catania e Cagliari. Il territorio della città metropolitana corrisponde al territorio della provincia (tranne nei casi in cui, come a Cagliari, lo Statuto preveda diversamente).

Gli organi e il sistema elettorale

Gli organi della città metropolitana sono:

- il Sindaco metropolitano (che è di diritto il Sindaco del comune capoluogo, rappresenta l'ente e presiede e convoca consiglio e conferenza);
- il consiglio metropolitano (che ha una funzione di controllo e di indirizzo e approva il bilancio);
- la conferenza metropolitana (che ha il compito di approvare lo statuto).

In particolare, il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri variabile da 24 a 14 a seconda della popolazione del Comune. Il consiglio, che dura in carica 5 anni, ma decade se decade il sindaco, è organo elettivo di secondo grado, quindi è composto da rappresentanti già eletti. L'elettorato attivo e passivo è diritto dei sindaci e dei consiglieri comunali di tutti i comuni della città metropolitana.

La conferenza, invece, è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana.

Le funzioni della città metropolitana

Le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana sono:

- a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle Regioni;
- b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. A tale riguardo, la città metropolitana può, d'intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Le province: una riforma da completare

La già richiamata legge 56/2014 (L. Delrio), oltre a istituire le città metropolitane, ha operato una riforma importante delle Province a cui ha radicalmente diminuito funzioni e che ha trasformato in enti amministrativi di secondo livello, eliminando l'elezione diretta di Presidente e Consiglio.

Tale riforma, che la successiva legge di Bilancio per il 2015 ha confermato con un altrettanto radicale taglio dei fondi a disposizione delle Province, doveva essere funzionale all'abolizione di questo ente nell'ambito della riforma costituzionale approvata dal Parlamento, ma poi successivamente respinta nel Referendum del 4 dicembre 2016. Il risultato è stato di una riforma incompleta che ha costretto il Parlamento e i Governi che si sono succeduti a provvedere con successivi stanziamenti di fondi per permettere alle Province di adempiere alle residue funzioni. Le funzioni residue riguardano:

- viabilità per tutte le strade provinciali (e i loro ponti che necessitano di urgente manutenzione);
- edilizia scolastica per tutti i plessi delle scuole superiori.

Attualmente la situazione è in stallo e si rende necessaria una urgente ridefinizione di ruolo e competenze.

Le province nelle Regioni autonome

Le Regioni autonome hanno gestito la riforma in proprio e con scelte diverse. Ad esempio, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha abolito le Province del tutto istituendo le Unioni Territoriali Integrate (UTI), ora soggette a nuova riforma.

La regione Sardegna, invece, ha avuto due referendum abrogativi delle Province, ma in attesa di un riordino completo degli enti di area vasta le ha ridotte a quattro (da otto che erano): Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna a cui si aggiunge la Città Metropolitana di Cagliari. La regione Sicilia, infine, ha istituito tre città metropolitane a Messina, Catania e Palermo e ha trasformato le province in "liberi consorzi di comuni" che corrispondono alle ex province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Attualmente l'assetto è in fase di ulteriore definizione.

Gli organi provinciali

In base all'assetto ordinamentale delineato dalla legge n. 56/2014 (comma 54), gli organi della provincia sono:

- il Presidente della provincia;
- il Consiglio provinciale;
- l'Assemblea dei Sindaci.

Il Presidente della Provincia ed il Consiglio provinciale sono organi elettivi di secondo grado e restano in carica, rispettivamente, quattro anni e due anni.

I Consiglieri comunali di tutti i Comuni della Provincia eleggono il Presidente della Provincia tra tutti i Sindaci dei Comuni stessi. Il Presidente della Provincia deve:

- rappresentare l'ente x convocare e presiedere il Consiglio provinciale e l'assemblea dei Sindaci;
- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- ed esercitare le funzioni attribuite dallo statuto.

Il Presidente della Provincia e un numero di Consiglieri variabile in base alla popolazione residente compongono il Consiglio provinciale. Quest'ultimo ha compiti:

- di indirizzo e controllo;
- approvazione dei regolamenti, piani e programmi;
- stesura del bilancio dell'ente.

I Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia compongono l'assemblea dei sindaci. Questa assemblea è competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.

Le funzioni delle Province

La legge individua le seguenti funzioni fondamentali delle Province, quali enti con funzioni di area vasta:

- a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente;
- b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d. raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e. gestione dell'edilizia scolastica;
- f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.

Le Province montane

Le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono regolate da norme specifiche. A tali Province le Regioni riconoscono, nelle materie di propria competenza, forme particolari di autonomia. Gli statuti delle Province montane possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali. A tali Province sono, inoltre, attribuite funzioni fondamentali ulteriori:

- a. cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
- b. cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane.